



**Rappresentanze Sindacali di Base / CUB**

**Federazione Pubblico Impiego**

Via dell'Aeroporto, 129 00175 Roma Tel 06 762821 Fax 06 7628233



**Coordinamento Nazionale Lavoro e Politiche Sociali**

www.stato.rdbcub.it email: info@lavoro.rdbcub.it

**DOCUMENTI**

## **Schema di regolamento per la riorganizzazione dell'Amministrazione Centrale del Ministero del Lavoro**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1958, n.400;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare, l'articolo 11;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni ed integrazioni,, recante la riforma dell'organizzazione dei Governo,, ed in re gli artico! 45 e segmenti;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, recante il regolamento di organizzazione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali;

Visto il decreto-legge 12 giugno 2001, n. 217, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2001, n. 317;

Vista la legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Visto il decreto legislativo 11 agosto 2003, n. 241;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del  
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, come da resoconto in data

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati

Vista la deliberazione definitiva del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del

Su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

**EMANA**

il seguente regolamento:

Art. 1

1. L'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, è

sostituito dal seguente:

"Art.1

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

i. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di seguito denominato Ministero, esercita, nel rispetto delle competenze affidate alle regioni dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, le funzioni di cui all'articolo 46 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni."

Art. 2

1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176, sono aggiunti i seguenti:

"Art. I-bis

Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero opera alle dirette dipendenze del Ministro ed è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Segretario generale assicura il coordinamento dell'azione amministrativa, con particolare attenzione alla programmazione e organizzazione delle attività statistiche, di studio e ricerca sul mercato del lavoro nonché alla comunicazione istituzionale, ivi compreso il sito Web; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e dei programmi di competenza del Ministro: coordina gli uffici e le attività del Ministero; vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di lavoro e politiche sociali; provvede al monitoraggio e alla revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; cura i rapporti con il Comitato nazionale per l'attuazione dei principi di

parità di trattamento e di uguaglianza di opportunità tra lavoratori e lavoratrici e con l'ufficio del consigliere di parità; in raccordo con gli uffici di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, esercita le funzioni inerenti i rapporti con gli organi competenti dell'Unione europea, con il Consiglio d'Europa, con l'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), con l'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE) e con l'Organizzazione delle Nazioni unite (ONU), avvalendosi anche delle Direzioni generali; coordina l'attività del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici prevista dalla legge 17 maggio 1999, n. 144.

2. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.

3. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate.

Art. I-ter Direzioni generali

1. Il Ministero si articola nelle seguenti Direzioni generali:

- a) degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione;
- b) per l'attività ispettiva;
- c) della comunicazione;
- d) per la famiglia, diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR);
- e) per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale;
- f) dell'immigrazione;
- g) del mercato del lavoro;

- h) per le politiche per l'orientamento e la formazione;
- i) per le politiche previdenziali;
- j) per l'innovazione tecnologica;
- k) delle risorse umane e affari generali; :
- l) della tutela delle condizioni di lavoro;
- m) per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali.

#### Art. 1- quater

Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione

1. La Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all'occupazione esercita le seguenti funzioni: incentivi all'occupazione, con gestione del fondo per l'occupazione, del fondo per lo sviluppo e del fondo per gli interventi a sostegno dell'occupazione, previsti dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148; ammortizzatori sociali; trattamenti di integrazione salariale e mobilità; trattamenti di disoccupazione e controllo delle condizioni di accesso e mantenimento delle indennità; analisi, verifica e controllo dei programmi di ristrutturazione, riconversione e riorganizzazione produttiva; contratti di solidarietà, di cui al decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863, e successive modificazioni, e relativi finanziamenti.

#### Art. 1 quinquies

Direzione generale per l'attività ispettiva

1. La Direzione generale per l'attività ispettiva esercita le seguenti funzioni: direzione e coordinamento delle attività ispettive svolte dai soggetti che effettuano vigilanza in materia di tutela dei rapporti di lavoro, dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale e di legislazione sociale, compresi gli enti previdenziali; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva degli organi periferici del Ministero; monitoraggio e controllo concernenti l'osservanza delle disposizioni di cui ai commi da 56 a 65 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662; verifiche e controlli sulla osservanza delle disposizioni della legge 7 agosto 1990, n. 241; verifiche amministrative e contabili ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; indirizzo, programmazione e controllo dell'attività di vigilanza ispettiva di competenza sull'applicazione della legislazione attinente la sicurezza sui luoghi di lavoro, ivi compreso il servizio ispettivo per la sicurezza mineraria e gli interventi straordinari; vigilanza sul trattamento giuridico ed economico del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative; vigilanza sul trattamento previdenziale ed assistenziale del personale delle aziende autoferrotranviarie e delle gestioni governative, del lavoro marittimo, portuale e della pesca, degli addetti ai servizi di trasporto aereo; vigilanza in materia di trattamento giuridico ed economico del personale degli enti previdenziali.

#### Art. 1- sexies

Direzione generale della comunicazione

1. La Direzione generale della comunicazione esercita le seguenti funzioni: informazione e comunicazione istituzionale, come previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, curando in particolare la comunicazione esterna rivolta al cittadini, alla collettività e ad altri enti e la comunicazione interna realizzata nell'ambito dell'Amministrazione, ivi compreso il sito web; garantisce il necessario supporto alle attività di informazione attraverso idonei mezzi di comunicazione; organizza l'attività dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico e servizi all'utenza.

#### Art. 1- septies

Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR)

1. La Direzione generale per la famiglia, i diritti sociali e la responsabilità sociale delle imprese (CSR), esercita le seguenti funzioni: coordinamento e gestione delle politiche a favore della famiglia, degli interventi per il sostegno della maternità e della paternità e degli interventi a favore delle persone anziane; conciliazione dei tempi di lavoro e dei tempi di cura della famiglia; misure di sostegno alla famiglia, alla genitorialità e alla natalità; Osservatorio nazionale sulla famiglia; servizi socio-educativi per la prima infanzia; coordinamento e gestione delle politiche collegate agli interventi per l'assistenza, l'integrazione sociale e lavorativa delle persone disabili; salvaguardia dei diritti delle persone disabili; politiche a sostegno delle persone anziane con particolare riguardo alle tematiche dell'autonomia e della non autosufficienza; indirizzo, coordinamento e gestione degli interventi a favore dell'infanzia e dell'adolescenza e tutela dei minori; definizione delle politiche per gli adolescenti ed i giovani, anche mediante il coordinamento dei programmi finanziati dall'Unione europea; coordinamento delle politiche delle giovani generazioni, attività di promozione e coordinamento per quanto concerne gli scambi internazionali giovanili; Agenzia della gioventù; contrasto al lavoro minorile; gestione del piano di dismissione dei minori dagli istituti e promozione di azioni alternative all'istituzionalizzazione; coordinamento del Centro nazionale di documentazione e analisi dell'infanzia e dell'adolescenza di cui all'articolo 3, della legge 23 dicembre 1997, n. 451; interventi a favore dei minori a rischio di attività criminose; interventi per la prevenzione e contro lo sfruttamento e l'abuso sessuale dei minori; misure di contrasto della povertà e di lotta all'esclusione sociale; Piano nazionale contro la povertà e l'esclusione sociale, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea; Commissione nazionale contro l'esclusione sociale; gestione e monitoraggio della sperimentazione del reddito di ultima istanza; politiche di contrasto alla esclusione sociale ed alla grave emarginazione; ferme restando le competenze delle altre Amministrazioni, politiche di sostegno alla diffusione della responsabilità sociale di impresa (CSR), sviluppo e coordinamento delle iniziative in materia di CSR e rapporti con le organizzazioni internazionali e l'Unione europea.

#### Art. 1-octies

Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale

1. La Direzione generale per la gestione del fondo nazionale delle politiche sociali e monitoraggio della spesa sociale esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle attività connesse alla gestione del Fondo nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni ed integrazioni, con particolare riferimento al Piano nazionale delle politiche sociali, di cui all'articolo 18 della legge 8 novembre 2000, n. 328, ai criteri e alle modalità di riparto delle relative risorse; coordinamento ai fini della determinazione degli standard dei servizi sociali secondo la normativa vigente; monitoraggio della spesa sociale, valutazione dell'efficacia e dell'efficienza delle politiche sociali anche attraverso la definizione di strumenti idonei alla valutazione dell'accesso e della fruizione dei servizi e delle prestazioni sociali.

#### Art. 1-novies

Direzione generale dell'immigrazione

1. La Direzione generale dell'immigrazione esercita le seguenti funzioni: coordinamento delle politiche per l'integrazione sociale degli stranieri immigrati e delle iniziative volte a contrastare il fenomeno del razzismo; gestione delle risorse per le politiche migratorie; tenuta del registro delle associazioni e degli enti che svolgono attività a favore

degli immigrati; istituzione di attività a favore dei minori stranieri; attività istruttoria delle richieste di nulla osta per l'Ingresso in Italia di minori stranieri non accompagnati, secondo quanto previsto dall'articolo 33 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e dalle relative norme di attuazione; iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro; sviluppo e gestione del sistema AILE; promozione e coordinamento degli interventi umanitari in Italia e all'estero attribuiti al Ministero; promozione delle convenzioni in materia di sicurezza sociale con Paesi extracomunitari; sviluppo della cooperazione internazionale per le attività di prevenzione e di studio sulle emergenze sociali ed occupazionali nonché per le iniziative relative ai flussi migratori per ragioni di lavoro.

#### Art. 1- decies

Direzione generale del mercato del lavoro

1. La Direzione generale del mercato del lavoro esercita le seguenti funzioni: indirizzo promozione e coordinamento delle politiche dell'impiego, con particolare riferimento al piano nazionale dell'impiego, redatto in attuazione delle relative disposizioni dell'Unione europea, alle iniziative di contrasto al lavoro sommerso, all'inserimento nel lavoro dei disabili e dei soggetti svantaggiati, alle attività di prevenzione e studio sulle emergenze sociali ed occupazionali; sviluppo e gestione coordinata del Sistema informativo lavoro (S.I.L.), di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, in raccordo con le regioni e gli enti locali; valutazione dell'efficacia ed efficienza delle politiche occupazionali.

#### Art. 1- undecies

Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione

1. La Direzione generale per le politiche per l'orientamento e la formazione esercita le seguenti funzioni: indirizzo promozione e coordinamento delle politiche della formazione, con particolare riferimento alle attività collegate al fondo sociale europeo, previsto dal Trattato istitutivo della Comunità europea e alle attività formative, ferme restando le competenze delle regioni; vigilanza, controllo e tutela degli enti nazionali di formazione professionale, finanziamento e vigilanza dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL), di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419; promozione, coordinamento, sperimentazione in accordo con le regioni, delle politiche di formazione professionale e delle azioni rivolte all'integrazione dei sistemi della formazione, della scuola, del lavoro; accreditamento, in accordo con le regioni, delle strutture pubbliche e private di rilievo nazionale operanti nei settori dell'orientamento e della formazione professionale.

2. La Direzione Generale di cui al comma 1 espleta le funzioni alla stessa assegnate sino alla costituzione dell'Agenzia di cui all'articolo 88 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

#### Art 1-duodecies

Direzione generale per le politiche previdenziali

1. La Direzione generale per le politiche previdenziali esercita le seguenti funzioni: ordinamento del sistema previdenziale pensionistico e delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; vigilanza generale sugli enti previdenziali pubblici e privati e nomina dei componenti degli organi collegiali; esame dei bilanci preventivi, note di variazione, consuntivi dei bilanci tecnici degli enti previdenziali, pubblici e privati; direttive e vigilanza sugli istituti in materia contributiva e fiscalizzazione delle norme in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali; problemi relativi all'inquadramento, delle, attività, produttive; ordinamento, degli, istituti di pa-. tronato e di assistenza sociale, vigilanza sugli stessi e gestione dei "Fondo patronati".

#### Art. 1-terdecies

Direzione generale per l'innovazione tecnologica

1. La Direzione generale per l'innovazione tecnologica esercita le seguenti funzioni: progettazione, sviluppo e gestione coordinata degli strumenti e dei sistemi informativi; progettazione, sviluppo e mantenimento in esercizio, delle reti di comunicazione dati, telefonia, internet, ivi compreso il sito web, favorendo l'integrazione tra le stesse; coordinamento tecnico, sicurezza e riservatezza dei sistemi informativi di telecomunicazioni; gestione dell'ufficio di statistica in raccordo con le altre strutture del sistema statistico nazionale (SISTAN), operante presso l'ISTAT (Istituto nazionale di statistica), ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322; pubblicazione e diffusione di dati e informazioni derivanti dalle attività statistiche.

#### Art. 1-quaterdecies

Direzione generale delle risorse umane e affari generali

1. La Direzione generale delle risorse umane e affari generali esercita le seguenti funzioni: programmi di reclutamento, formazione, riqualificazione e mobilità, del personale; pianificazione dei fabbisogni; dotazioni organiche; trattamento giuridico ed economico del personale dirigente, nonché del personale delle aree funzionali; attività concernenti il conferimento degli uffici dirigenziali periferici del Ministero; trattamento di quiescenza e di previdenza; interventi assistenziali; contenzioso del personale e procedimenti disciplinari; onorificenze; bilancio, contabilità analitica, coordinamento dei dati relativi agli altri centri di responsabilità amministrativa; rapporti contrattuali e servizi amministrativo-contabili di carattere generale; gestione del patrimonio; recupero del danno erariale; relazioni sindacali; contrattazione Integrativa di amministrazione; coordinamento delle attività di prevenzione nei luoghi di lavoro all'interno del Ministero.

#### Art. 1-quindecies

Direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro

1. La Direzione generale Tutela delle condizioni di lavoro esercita le seguenti funzioni: tutela delle condizioni di lavoro e applicazione della legislazione attinente alla sicurezza e alla salute sui luoghi di lavoro; profili di sicurezza nell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; attuazione della normativa relativa agli istituti concernenti i rapporti di lavoro; organizzazione del lavoro marittimo, portuale e della pesca; gestione del fondo speciale infortuni; diritti sindacali e tutela della dignità del lavoratore e dell'esercizio dell'attività sindacale nei luoghi di lavoro; rappresentanza e rappresentatività sindacale; contrattazione collettiva e analisi del costo di lavoro; archivio nazionale dei contratti collettivi nazionali di lavoro; procedure di raffreddamento in relazione alla disciplina dello sciopero nei servizi pubblici essenziali; conciliazione delle controversie individuali di lavoro nel settore pubblico e privato e delle controversie collettive di lavoro; procedure arbitrali nelle controversie individuali di lavoro nell'ambito del pubblico impiego; pari opportunità sul lavoro di azioni positive finalizzate alla realizzazione delle pari opportunità.

#### Art. 1- sedecies

Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali

1. La Direzione generale per il volontariato, l'associazionismo e le formazioni sociali esercita le seguenti funzioni: promozione delle attività svolte dai soggetti del "terzo settore", sviluppo dell'associazionismo e del mercato sociale; rapporti con l'Agenzia nazionale delle ONLUS; diffusione dell'informazione in materia di volontariato e terzo settore, anche mediante la predisposizione di documentazione; consulenza tecnica per le organizzazioni di volontariato a livello nazionale; coordinamento e monitoraggio delle attività svolte dai centri



di servizio per il volontariato; assistenza tecnica in materia di fondi strutturali per le iniziative di progetti relativi allo sviluppo di servizi alla persona e alla comunità; promozione e coordinamento degli interventi relativi alle associazioni di promozione sociale.

#### Art. 3

##### Abrogazioni e disposizioni finali

1. Sono abrogati gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 9, commi 1 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 marzo 2001, n. 176.
2. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per il Bilancio dello Stato.